

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24 MARZO 2020

DECRETO “CURA ITALIA” - MISURE PER LAVORATORI E IMPRESE

Con l'approvazione del [DI 17 marzo 2020 n.18](#) e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono in vigore tutte le [misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese durante il periodo di emergenza coronavirus](#).

Non è ancora chiaro se l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di seguito riepilogati richieda il [preventivo utilizzo delle ferie e dei permessi arretrati](#), che si consiglia comunque di far godere ai dipendenti.

Si ricorda a tale proposito che [l'integrazione salariale viene riconosciuta nella misura del 80% della retribuzione entro però i limiti dei massimali previsti](#):

- per retribuzioni mensili lorde fino a 2.159,48 **indennità massima € 998,18**
- per retribuzioni mensili lorde oltre 2.159,48 **indennità massima € 1.199,72**

Inoltre mentre per la CIGO e l'assegno ordinario le società possono chiedere l'erogazione diretta da parte dell'INPS, per la Cassa in Deroga questa possibilità rappresenta l'unica alternativa. Non si conoscono al momento le tempistiche di erogazione diretta da parte dell'Istituto.

Si suggerisce ad ogni società che ritiene di accedere alle forme di integrazione salariale di [predisporre un piano di attività indicando per quali lavoratori ritengono di accedere alle stesse, dandone apposita informativa al nostro studio al fine di dare seguito agli adempimenti necessari](#). Si segnalano gli aspetti principali di questa manovra nonché le altre disposizioni che hanno comunque attinenza al mondo del lavoro, in attesa delle istruzioni amministrative che saranno emanate a breve.

Cassa integrazione ordinaria/CIGO e assegno ordinario/FIS (art. 19)

Ampliando su base nazionale la portata delle disposizioni previste per la ex zona rossa dal precedente D.L. n. 52/2020, il nuovo decreto riconosce alle imprese destinatarie della cassa integrazione ordinaria (CIGO per le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

previdenzialmente nell'industria) o dell'assegno ordinario erogato dal FIS (Fondo di integrazione salariale per le imprese con oltre 5 dipendenti inquadrare previdenzialmente nel terziario nonché per le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti) la possibilità di [ricorrere ad entrambi gli istituti secondo una procedura speciale semplificata che scatta in presenza della causale "emergenza COVID-19"](#). In particolare si prevede che:

- l'accesso ai trattamenti per i lavoratori sospesi o a orario ridotto può avvenire, per una [durata massima di 9 settimane](#), per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e comunque entro il prossimo mese di agosto;
- la domanda per accedere agli ammortizzatori [deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa](#);
- la causale di accesso riferita al virus semplifica automaticamente modalità e termini del procedimento di accesso ad entrambi gli istituti di integrazione salariale [ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della presentazione delle relative richieste](#);
- durante i periodi di CIGO e di assegno ordinario FIS [non è dovuto il contributo addizionale INPS e gli stessi non concorrono ai fini dei rispettivi limiti di durata](#);
- l'assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti (anziché più di 15 come avviene normalmente);
- possono essere messi in cassa integrazione tutti i lavoratori in servizio al 23 febbraio [a prescindere dalla maturazione presso l'azienda di un'anzianità minima di 90 giorni](#);
- su istanza dell'azienda il trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore può essere concesso con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS (senza cioè alcuna anticipazione da parte dell'azienda stessa);
- le misure in questione saranno finanziate fino a concorrenza dello stanziamento di circa 1,4 miliardi di euro.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

[Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria \(CIGS per le imprese inquadrare previdenzialmente nell'industria con oltre 15 dipendenti nonché per](#)

le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti) è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 338 milioni di euro, la possibilità di presentare domanda di CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione della cassa ordinaria può riguardare gli stessi lavoratori già in cassa straordinaria ed è subordinata alla sospensione degli effetti di quest'ultima. Durante il periodo di CIGO non è dovuto il contributo addizionale INPS.

Conversione dell'assegno di solidarietà in assegno ordinario (art. 21)

I datori di lavoro iscritti al FIS cha hanno in corso un assegno di solidarietà (spettante ai lavoratori a cui sia stato ridotto l'orario nel corso di una procedura di licenziamento al fine di ridurre le eccedenze di personale) possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

La conversione può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà.

Cassa in deroga (art. 22)

La cassa in deroga viene riconosciuta dalle Regioni e Province autonome, nei limiti di circa 3,3 miliardi di euro da ripartirsi tra le stesse, a tutti i datori per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o di riduzione di orario. In pratica la platea di beneficiari comprende le aziende fino a 5 dipendenti inquadrare previdenzialmente nel terziario (in quanto non rientranti nel FIS), nonché le aziende più grandi che hanno solo la CIGS (tra cui le aziende di logistica con oltre 50 dipendenti). La cassa in deroga è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse secondo l'ordine cronologico delle richieste, per un periodo non superiore a 9 settimane previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica (l'accordo non è richiesto per le imprese fino a 5 dipendenti). Durante il periodo di cassa non è dovuto alcun contributo addizionale e il trattamento spettante al lavoratore è concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Congedi parentali (art. 23)

In considerazione della sospensione del servizio scolastico è riconosciuto ai genitori lavoratori il diritto di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni o senza limiti di età per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata, di 15 giorni di congedo parentale al 50% del trattamento retributivo con copertura della contribuzione figurativa. I giorni di congedo possono

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

essere fruiti in maniera frazionata o continuativa e comunque alternativamente tra i due genitori in modo tale che non si superi la soglia complessiva dei 15 giorni. In caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni i genitori hanno il diritto, per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle scuole, di astenersi dal lavoro senza percepire alcuna indennità e con diritto alla conservazione del posto.

L'INPS ha comunicato che il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo ed accessibile attraverso il sito proprio sito utilizzando il PIN personale rilasciato dall'ente (lo stesso utilizzato per gli assegno familiari).

Infine in alternativa al congedo dei 15 giorni è prevista la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro.

Assistenza disabili (art. 24)

Per ciascuno dei mesi di marzo e aprile sono riconosciuti ulteriori 12 giorni (in aggiunta ai 3 ordinari) di permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/92 per l'assistenza di famigliari con handicap grave.

Quarantena (art. 26)

Sgombrando il campo da qualsiasi dubbio il decreto equipara alla malattia i periodi quarantena.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI